

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE

L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona della Dott.ssa Daniela Taccone (C.F.: TCCDNL62B61H501U), in qualità di Dirigente Area Formazione e Dottorato, (d'ora innanzi **Università**)

E

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna (C.F.: 80076650375), con sede legale in via Garibaldi n° 3, 40124 Bologna, rappresentato nella persona del Presidente, Dr. Paolo Manfredi, (C.F.: MNFPLA61T21A944Z) domiciliato per la carica presso lo stesso Ordine, (d'ora innanzi **Ordine**).

Premesso

- a) che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati *al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;*
- b) che l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 prevede: *“Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”;*
- c) che l'art. 2 comma 1 (Tabella XXVII - Corso di Laurea in Farmacia) del D.M. 30 giugno 1995 *“Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Farmacia”* pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/2/96 prevede: *“La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera”;*
- d) che l'art. 5-bis del D.M. 9/9/57 *“Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni”* prevede: *“Agli esami di stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico”;*
- e) che i corsi di laurea specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartengono alla classe delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) e che il D.M. 28/11/2000, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *“i laureati nei corsi di laurea specialistica della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all'esercizio della professione di farmacista ” e “i corsi hanno durata di cinque anni, che comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale*

presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 CFU”;

- f) che i corsi di laurea magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologia farmaceutica appartengono alla classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale (LM-13) e che il DM 16/03/2007 negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *“In osservanza alle direttive Europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU”;*
- g) che la Circolare Ministeriale n. 570 del 11/03/2011, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CE stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno 6 mesi (900 ore) presso farmacie aperte al pubblico oppure presso farmacie aperte al pubblico e farmacie ospedaliere

constatato

- a) che l'Università intende offrire il tirocinio professionale richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea specialistica (Classe 14/S) e Laurea magistrale (Classe LM-13) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente (*Direttiva CEE 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE; circolare MURST prot. 438 del 28/2/00 e circolare MURST prot. 570 del 11/05/2011*);
- b) che le Farmacie indicate nell'elenco allegato alla presente intendono offrirsi per lo svolgimento del tirocinio e che le stesse hanno dichiarato di aderire a questa convenzione tramite l'Ordine;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'Università, per lo svolgimento del tirocinio professionale, di durata semestrale, volto a fornire a studenti in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell'Ordine, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione.

Le modalità di attivazione, gestione e chiusura del tirocinio sono disciplinate dalle linee guida per lo svolgimento del tirocinio professionale approvate dai corsi di studio in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, allegate alla presente convenzione di cui costituiscono parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia. Le Farmacie dell'elenco mettono a disposizione dell'Università le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio professionale degli

studenti dei Corsi di Laurea specialistica/magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia/e Farmaceutiche. La disponibilità delle strutture viene offerta per lo svolgimento dell'attività di tirocinio pratico-professionale. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art.2

Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie in elenco, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia. L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art.3

L'attività di tirocinio ha una durata non inferiore a sei mesi per non più di 40ore/settimana. La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio, esclusi i giorni festivi.

Il titolare/direttore della Farmacia individua per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all'Ordine da almeno due anni, il responsabile delle attività di tirocinio (tutor). Il tutor ha il compito di seguire lo studente per tutta la durata del tirocinio e deve essere presente in farmacia a tempo pieno.

Il numero di tirocinanti accolti dalla Farmacia dovrà rispettare il quorum di un tirocinante ogni 2 farmacisti strutturati a tempo pieno con un massimo di 4 per farmacia.

Detto quorum è da intendersi riferito alla effettiva forza lavoro, pertanto, nel caso di farmacisti impiegati part-time, farà fede il monte ore.

La Farmacia è tenuta a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.

Art.4

L'Università garantisce che i frequentanti il tirocinio sono coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati. Compete alla struttura ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività di tirocinio. La Struttura ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel programma di tirocinio.

Art.5

Ai sensi di quanto deliberato con determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 06.12.2018, si specifica che il farmacista che segue lo studente nel tirocinio pratico-professionale nella qualità di tutor, matura il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. L'Università si impegna a fornire all'Ordine l'elenco dei tirocini regolarmente conclusi presso le Farmacie di propria afferenza, con indicazione del nominativo del tutor della Farmacia. Sulla base di tale elenco l'Ordine dei Farmacisti provvederà a disporre l'attestazione dei crediti formativi acquisiti in qualità di tutor.

Art.6

L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalle linee guida per lo svolgimento del tirocinio professionale approvate dai corsi di studio in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con il Regolamento e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Art. 7

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art.9

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bologna in via esclusiva.

Art.10

La presente convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata quinquennale. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre

mesi prima in forma scritta. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine. Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art.11

La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art.12

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione e nelle linee guida per il tirocinio le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Per l'Università,

La Dirigente Area formazione e dottorato, Dott.ssa Daniela Taccone

Firmato digitalmente*

Per l'Ordine,

Il Presidente, Dr. Paolo Manfredi

Firmato digitalmente*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale. Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.